COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2006

che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

(2006/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDURA**

(1) Con regolamento (CE) n. 1212/2005 [2] («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2) Al momento della pubblicazione del regolamento definitivo, la Commissione non ha potuto accettare alcun impegno. Nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure definitive, vari produttori esportatori avevano segnalato la propria intenzione di offrire un impegno in materia di prezzi, ma non erano stati in grado di proporre un impegno comprovato da sufficienti elementi di prova entro i termini stabiliti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Malgrado ciò, come indicato al considerando 152 del regolamento definitivo, il Consiglio, considerata la complessità della questione per gli operatori economici interessati (per lo più piccole e medie imprese) e dato che la comunicazione delle conclusioni definitive non è stata preceduta da quella delle conclusioni provvisorie, ha ritenuto che ai suddetti produttori esportatori dovesse essere eccezionalmente consentito di presentare offerte complete di impegni oltre la scadenza dei termini.

B. **IMPEGNI**

(3) In seguito alla suddetta scadenza dei termini, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), unitamente a venti società o gruppi di società cinesi che hanno collaborato, compreso l'importatore collegato di uno dei gruppi («le società»), ha offerto un impegno congiunto. L'impegno sancisce che la sua violazione da parte di una delle società o della CCCME verrà considerata una violazione da parte di tutti i firmatari. Tuttavia, tenuto conto del fatto che le rivendite dell'importatore collegato nella Comunità non vengono effettuate sotto il controllo della CCCME, qualsiasi violazione da parte di tale importatore o dei suoi esportatori collegati nella RPC verrà ritenuta imputabile soltanto a quel particolare gruppo. L'offerta d'impegno ha ricevuto il sostegno delle autorità cinesi.

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

[2] GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

(4) Conformemente all'impegno, la CCCME e le società si impegnano a garantire che il prodotto in questione venga esportato a un prezzo pari o superiore a un prezzo minimo stabilito a un livello tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, l'offerta presentata prevede che il prezzo minimo del prodotto in questione sia indicizzato in conformità delle quotazioni pubbliche internazionali della sua principale materia prima, la ghisa grezza, dato che i prezzi dei pezzi fusi variano sensibilmente in funzione dei prezzi della ghisa grezza.

(5) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene possibile accettare l'impegno congiunto offerto dalla CCCME e dalle società, in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le relazioni periodiche particolareggiate che la CCCME e le società si sono impegnate a fornire alla Commissione consentiranno un controllo effettivo e si ritiene che il rischio di elusione dell'impegno sia limitato.

(6) Per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace il rispetto dell'impegno assunto, quando la richiesta d'immissione in libera pratica in conformità dell'impegno è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio ([1]). Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizione e documenti commerciali. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, sarà riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping fissata nel suddetto regolamento.

(7) Per garantire inoltre l'effettivo rispetto dell'impegno, con il suddetto regolamento del Consiglio gli importatori sono stati informati del fatto che un'eventuale violazione dell'impegno assunto può comportare l'applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni.

(8) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, si applica automaticamente il dazio antidumping istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dalla camera di Commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) e dai produttori che hanno collaborato, indicati di seguito, in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese.

Società	Codice addizionale TARIC
Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing	A708
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province	A681
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province	A709
Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200	A683
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan	A710
Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan	A711

([1]) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

Società	Codice addizionale TARIC
Prodotto e venduto da GB Metal Products Co., Ltd Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei, o prodotto da GB Metal Products Co., Ltd Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei, e venduto dalla sua società di vendita collegata GB International Trading Shanghai Co Ltd, B301-310 Yinhai Bldg., 250 Cao Xi Rd., Shanghai	A712
Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou	A713
Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei	A714
Prodotto e venduto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd Qufu Road, Quyang, 073100, PRC, o prodotto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd Qufu Road, Quyang, 073100, PRC, e venduto dalla sua società di vendita collegata Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300	A715
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei	A716
Prodotto da i) Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, No. 1, Shitanwu, Boyi Road, Boshan District, Zibo City, Shandong China, 255201, ii) Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd, Da Lu Zhuang Village, Bei Zha Kou Town, Jin Nan District, Tianjin, o iii) Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd, Yan Jia Ling Village, Tong Ji Jie Dao Office, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, ed importato esclusivamente da Fundició Dúctil Benito, Via Ausetania, 11, 08560 Manlleu, Barcelona, Spagna	A717
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200	A718
Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114	A684
Shane City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shane City, Hebei Province	A719
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002	A680
Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin	A720
Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province	A721
Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province	A722
Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone	A723

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione